

N. 00609/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00668/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:

società Sci-Società Concessioni Internazionali a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, v.le G. Mazzini n. 11;

contro

società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Lepore e Domenico Rossi, elettivamente domiciliati in Roma, via Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEGLI ATTI (BANDO, CAPITOLATO E CONSEGUENTE CONTRATTO) CON CUI LA SOC. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ SRL HA INDETTO ED AGGIUDICATO UNA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE ED ALLO SVILUPPO DEL SERVIZIO "BIKE-SHARING" COMPRESSE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI N. 80 STAZIONI A ROMA. EX ART. 120 CPA

Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via  
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e  
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono già  
stati proposti in precedenza due ricorsi da parte di distinte società, le cui istanze di sospensione sono  
state rigettate;

Considerato che, tuttavia, tenuto conto della rilevanza che la questione ha progressivamente assunto  
proprio con riferimento al crescere del relativo contenzioso, il collegio ritiene che sia più opportuno  
sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati ai soli fini della pronta trattazione dei ricorsi  
tutti interessati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Ter*) accoglie l'istanza e, per  
l'effetto:

- a) sospende l'esecutività degli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16.5.2012, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del  
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l'intervento dei  
magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)